



## Comune di Limena

Provincia di Padova

Via Roma 44 - 35010 - Limena - c.f. 00327150280  
☎ 0498844338 - fax 0498840426  
www.comune.limena.pd.it  
posta elettronica certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net



Limena, 24-03-2020  
Prot. n. 4349/2020

**ORDINANZA DEL SINDACO numero 9/2020 – numero 14 /2020 del Registro Generale**

**SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' E DELL'ATTIVITA'  
ITINERANTE DI GENERI ALIMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER  
FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONAVIRUS COVID-19"**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** il DPCM del 1 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

**VISTO** il DPCM del 4 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

**VISTI** i DPCM del 08, del 09, del 11 e 22 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

**ATTESO** che all'art 1, comma 2, del DPCM del 09/03/2020 si dispone il divieto "Sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

**VISTA** la nota del Prefetto di Padova del 17.03.2020, Fasc. n. 3674/2020 area II, recante disposizioni in merito alla prevenzione e al contrasto della diffusione del COVID-19 nei territori comunali. Indirizzo ai sindaci;

**CONSIDERATO** che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini e utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento;

**TENUTO CONTO** delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso forme di controllo e di intervento delle forze preposte a far garantire il rispetto delle disposizioni di Legge;

**ATTESO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e preso atto degli ulteriori interventi introdotti con il DPCM del 22 marzo 2020 entrato in vigore il 23 marzo 2020;

**RITENUTO**, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedere alla sospensione il mercato settimanale del mercoledì attualmente svolto dalle sole attività di vendita dei generi alimentari, inclusi gli ambulanti itineranti che svolgono l'attività di commercio su area pubblica;

**RITENUTO** necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da COVID-19 nell'intero territorio comunale di Limena;

**VISTO** l'artt. 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo, la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

### ORDINA

**Per i motivi descritti in premessa, fino al 3 aprile 2020 salvo diversa disposizione, su tutto il territorio comunale:**

- la SOSPENSIONE del mercato settimanale del mercoledì comprese le attività di vendita di generi alimentari;
- la SOSPENSIONE dell'attività di vendita degli ambulanti itineranti anche di generi alimentari;

### DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Padova, al Comando di Polizia Locale e al Comando Carabinieri di Limena
- che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

### AVVERTE

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

### DEMANDA

A tutte le forze dell'ordine di fare rispettare la presente ordinanza.

### INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO  
STEFANO TONAZZO

N. 354 REG. PUBBLICAZIONI  
IL PRESENTE ATTO  
E' PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO  
ON-LINE AI SENSI DELL' ARTICOLO  
32 DELLA LEGGE 69/2009  
DAL ..... AL 08/04/2020

26/03/2020